

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

### **Art. 1 - Principi**

L'Università del Salento, di seguito denominata Università, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Università, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'Università, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

### **Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo**

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

Atrii ed ingressi, aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, musei, sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni;

Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;

Luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico, qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

### **Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

Nell'allegato A) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale universitario operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (All. B).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (All. C), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Rettore, con decreto, può in ogni momento apportare modifiche ed integrazioni all'allegato A), individuando anche i Responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'Università.

Il Direttore Amministrativo, con proprio ordine di servizio, individua i responsabili per l'applicazione del divieto negli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

I Responsabili delle singole strutture possono, comunque, chiedere al Rettore di poter individuare personale diverso da quello elencato nell'allegato A).

Fino all'attuazione delle norme previste dal presente Regolamento, la vigilanza sull'osservanza del divieto, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione viene effettuata dal responsabile delle singole strutture.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'Università e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Università.

#### **Art. 4 - Sanzioni**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti dell'Università che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), e dall'art. 41 del C.C.N.L. Comparto Università del 9/8/2000.

#### **Art. 5 - Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello allegato B). La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Lecce, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa dell'Università.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

#### **Art. 6 - Rapporti con la Prefettura**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Lecce, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 3, inclusi quelli indicati all'ultimo comma, inviino mensilmente copia dei singoli verbali di accertamento e contestazione alla Direzione Amministrativa dell'Università.

#### **Art. 7 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.